

Proposta di legge

Disposizioni urgenti per il rispetto degli obblighi derivanti dall'appartenenza alla Comunità europea e la disciplina della fasi di autorizzazione provvisoria allo scarico di acque reflue urbane nei corpi idrici superficiali. Modifiche alla l.r 5/2016 e della l.r 20/2006

Epigrafe

Preambolo

Capo I - Modifiche alla legge regionale 7 gennaio 2016, n. 5 (Disposizioni straordinarie per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali)

Articolo 1 - Modifiche al preambolo della l.r. 5/2016

Articolo 2 - Oggetto della legge. Modifiche all'articolo 1 della l.r. 5/2016

Articolo 3 - Programmazione degli interventi indifferibili ed urgenti relativi agli scarichi. Modifiche all'articolo 2 della legge 5/2016

Articolo 4 - Disposizioni per il presidio degli interventi indifferibili ed urgenti concernenti agglomerati interessati da procedure di infrazione. Inserimento dell'articolo 2bis nella l.r. 5/2016

Articolo 5 - Differimento dei termini di conclusione degli interventi concernenti agglomerati non interessati da procedura d'infrazione. Inserimento dell'articolo 2 ter nella l.r 5/2016

Articolo 6 - Potere di vigilanza della Regione. Modifiche all'articolo 3 della l.r. 5/2016

Articolo 7 - Poteri sostitutivi e diritto di rivalsa della Regione. Modifiche all'articolo 4 della l.r 5/2016

Articolo 8 - Approvazione dei progetti degli interventi. Modifiche all'articolo 5 della l.r 5/2016

Articolo 9 - Autorizzazioni. Modifiche all'articolo 6 della l.r 5/2015

Capo II - Modifiche alla legge regionale legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento)

Articolo 10 - Norme transitorie per le acque reflue urbane. Modifiche all'articolo 26 della l.r. 20/2006

Capo III - Norme finanziarie e disposizioni finali e transitorie

Articolo 11 - Disposizioni finali

Articolo 12 - Disposizioni transitorie

Articolo 13 - Norma finanziaria

Articolo 14 - Entrata in vigore

Preambolo

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera c) e l'articolo 44 dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), ed in particolare l'articolo 124, comma 6;

Vista la Legge regionale 27 gennaio 2016, n. 5 (Disposizioni straordinarie per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali.).

Vista la legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento)

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta del..... ;

Visto il parere istituzionale, favorevole con condizioni, espresso dalla commissione consiliare competente del ...

Considerato quanto segue:

1. la Direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane le cui disposizioni sono state recepite nell'ordinamento nazionale con il decreto legislativo n. 152/1999 abrogato e, successivamente, con il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 del 2006 (Norme in materia ambientale) - disciplina a livello europeo la raccolta, il trattamento e lo scarico delle acque reflue urbane al fine di definire i requisiti di tali scarichi e i tempi di adeguamento;

2. la successiva direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque anch'essa recepita dal d.lgs. 152/2006, persegue l'obiettivo di prevenire il deterioramento qualitativo e quantitativo, migliorare lo stato delle acque e assicurare un utilizzo sostenibile, basato sulla protezione a lungo termine delle risorse idriche disponibili; in una tale prospettiva la piena attuazione della Direttiva 91/271/CE, costituisce una condizione preliminare al raggiungimento degli obiettivi ambientali stabiliti dalla Direttiva quadro sulle acque, la 2000/60/CE;

3. al fine di dare attuazione a quanto disposto dalle disposizioni nazionali e comunitarie la Regione Toscana ha predisposto specifiche disposizioni, in particolare con l'emanazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento.) e successive modificazioni ed integrazioni e legge regionale 27 gennaio 2016, n. 5 (Disposizioni straordinarie per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali);

4. all'interno del territorio regionale, sono infatti ancora presenti:

a) scarichi di acque reflue recapitanti in acque dolci o di transizione provenienti da agglomerati compresi tra i duecento e i duemila abitanti equivalenti, c.d. "piccoli agglomerati", non soggetti alle disposizioni della direttiva 91/271/CEE, ma che necessitano, per il raggiungimento e/o il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientali, di interventi puntuali relativi al servizio idrico integrato come disciplinati dal regolamento regionale attuativi della l.r. 20/2006 ;

b) scarichi di acque reflue urbane recapitanti in acque dolci o di transizione provenienti da agglomerati maggiori o uguali di duemila abitanti equivalenti, nonché scarichi di acque reflue urbane recapitanti in acque marino costiere provenienti da agglomerati maggiori o uguali di diecimila abitanti equivalenti, soggetti alle disposizioni della Direttiva 91/271/CE, che non risultano ancora sottoposti ad adeguato trattamento secondario;

5. per aumentare la capacità depurativa degli scarichi da piccoli agglomerati, l'articolo 26 della citata l.r. 20/2006 ha dettato disposizioni che rinviano alla stipula di appositi accordi di programma tra soggetto gestore, Regione e l'Autorità Idrica Toscana (AIT) la definizione degli interventi necessari, da realizzare secondo i tempi e le modalità di stabiliti dalla legge e dal regolamento attuativo;

6. con l.r. 5/2016 sono state invece introdotte nell'ordinamento regionale norme straordinarie per assicurare la tempestiva esecuzione degli interventi di depurazione finalizzati all'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea e per prevenire, durante il tempo necessario alla realizzazione degli interventi, situazioni di emergenza di tipo sanitario e di igiene pubblica che potrebbero derivare dalla chiusura degli scarichi acque reflue urbane recapitanti in acque dolci o di transizione provenienti da agglomerati maggiori o uguali a duemila abitanti equivalenti, nonché scarichi di acque reflue urbane recapitanti in acque marino-costiere provenienti da agglomerati maggiori o uguali a diecimila abitanti equivalenti;

7. in attuazione della l.r. 5/2016 l'Autorità idrica Toscana (AIT) ha provveduto, mediante l'approvazione di appositi piani stralcio del piano d'ambito vigente, alla ricognizione e alla programmazione, degli interventi indifferibili ed urgenti finalizzati all'adeguamento, potenziamento o sostituzione dei sistemi di depurazione in essere e delle infrastrutture a essi connesse mediante l'elaborazione di un piano stralcio degli atti di pianificazione di ambito vigenti ed è stato previsto il rilascio di apposita autorizzazione dello scarico in via provvisoria, ai sensi dall'art. 124, comma 6, del d.lgs. 152/2006;

8. alcuni degli interventi indifferibili ed urgenti sopradescritti riguardano agglomerati interessati da procedure di infrazione avviate dalla Commissione Europea nei confronti dell'Italia *per essere venuta meno agli obblighi previsti all'articolo 3, all'articolo 4, ai paragrafi 2 e 3 dell'articolo 5 e all'articolo 10 della Direttiva 91/271/CE in relazione a un numero assai elevato di agglomerati aventi un numero di abitanti equivalenti superiore a 2000, nonché ad obblighi previsti al paragrafo 4 dell'articolo 5 della medesima in relazione a numerose aree individuate come sensibili ai sensi del paragrafo 1 del medesimo articolo o ai relativi bacini drenanti* e precisamente:

- la procedure d'infrazione n. 2014/2059 aperta con lettera di messa in mora C(2014)1851, notificata all'Italia in data 31 marzo 2014, nonché con il parere motivato del 26 marzo 2015, il successivo parere complementare del 17 maggio 2017 e il ricorso depositato dalla Commissione europea presso la Corte di giustizia dell'Unione europea il 15 luglio 2019 nella causa C 668/19;
- la procedura n. 2017/2181 aperta con lettera di messa in mora C(2018)4604, notificata all'Italia in data 19 luglio 2018, nonché con parere motivato del 25 luglio 2019;

9. l'esame delle informazioni raccolte nell'ambito della procedura n. 2014/2059 *“metteva in luce un diffuso stato di inadempimento della direttiva 91/271, combinato ad un notevole deficit infrastrutturale, in varie regioni e province autonome italiane”*; pertanto la Commissione *“giungeva alla conclusione che la Repubblica italiana fosse venuta meno ad obblighi previsti all'articolo 3, all'articolo 4, ai paragrafi 2 e 3 dell'articolo 5 e all'articolo 10 della direttiva 91/271 in relazione a un numero assai elevato di agglomerati aventi un numero di abitanti equivalenti superiore a 2000, nonché ad obblighi previsti al paragrafo 4 dell'articolo 5 in relazione a numerose aree individuate come sensibili ai sensi del paragrafo 1 del medesimo articolo o ai relativi bacini drenanti (in prosieguo «aree sensibili»), e che inoltre ciò costituisse una violazione sistematica delle disposizioni della direttiva.”*;

10. in particolare, con riferimento al Territorio delle Toscana la Commissione ha ritenuto che, *“in relazione agli agglomerati di Agliana, Arcidosso, Barga, Bientina, Cascina, Cascine la Croce, Cerreto Guidi, Chiusi, Chiusi Scalo, Comeana, Foiano della Chiana, Impruneta, Manciano, Marina di Pisa-Tirrenia-Calambrone, Montalcino, Montecalvoli, Montespertoli, Pisa, Pistoia, Pomarance, Poppi, Portoferraio, Rufina, Santa Maria a Monte, Strada in Chianti, Subbiano, Vicopisano, Volterra e Zona-Firenze non fossero adempiuti gli obblighi previsti all'articolo 4 e 10 della direttiva 91/271”*;

11. gli interventi sulla depurazione consistono, in alcuni casi, nell'associare al trattamento primario già esistente (trattamento previsto dai regolamenti urbanistici dei comuni toscani e dai regolamenti di gestione della pubblica fognatura, di cui all'articolo 107 del d.lgs. 152/2006) un trattamento centralizzato almeno di

tipo secondario, al fine di ottemperare alle disposizioni nazionali e comunitarie relative agli scarichi oggetto della presente legge;

12. in attuazione di quanto previsto nei piani stralcio del piano d'ambito vigente è stato dato corso e sono stati completati una parte rilevante degli interventi indifferibili ed urgenti finalizzati all'adeguamento, potenziamento o sostituzione dei sistemi di depurazione in essere. In particolare:

- con riferimento alla procedura d'infrazione n. 2014/2059, su un totale di 41 agglomerati inizialmente indicati come non conformi alla direttiva, sono stati completati gli interventi per l'adeguamento di n. 20 agglomerati ai quali si aggiungono altri 7 agglomerati i cui interventi si concluderanno entro il 31/12/2021;
- con riferimento alla procedura d'infrazione n. 2017/20181, su un totale di 22 agglomerati inizialmente indicati come non conformi alla direttiva, sono stati completati gli interventi per l'adeguamento di n. 6 agglomerati ai quali si aggiungono altri 7 agglomerati i cui interventi si concluderanno entro il 31/12/2021;

13. gli interventi ancora non completati sono stati valutati e ricompresi nella programmazione oggetto del Piano di Gestione delle Acque dell'Autorità di Distretto dell'Appennino Settentrionale e del Piano di Tutela delle Acque, in conformità a quanto previsto dall'articolo 77 del d.lgs. 152/2006, con particolare riferimento alle condizioni di cui commi da 6 a 9 del medesimo articolo;

14. nonostante il rilevante numero di interventi già realizzati e in corso di realizzazione in attuazione della l.r. 20/2006 e della l.r. 5/2016, il completamento delle opere ha, in alcuni casi, subito rallentamenti ascrivibili a obiettive e comprovate difficoltà, dovute ad eventi non prevedibili, che i gestori del servizio idrico integrato hanno dovuto fronteggiare;

15. preso atto che ulteriori ritardi e rallentamenti nell'ultimazione dei lavori e nella messa in esercizio degli impianti sono da collegarsi agli effetti dell'emergenza pandemica da COVID-19, dichiarata con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e successivamente più volte prorogata;

16. alla luce di un quadro così delineato e delle motivazioni descritte è compito e interesse primario della Regione garantire l'osservanza dei parametri depurativi fissati dalla disciplina dell'Unione europea;

17. al contempo è assolutamente indispensabile scongiurare situazioni di emergenza di tipo sanitario e di igiene pubblica che deriverebbero dalla chiusura degli scarichi interessati, consentendo la prosecuzione degli stessi mediante il rilascio, ai sensi dell'articolo 124, comma 6 del d.lgs. 152/2006, della prevista autorizzazione provvisoria per il tempo tecnico strettamente necessario al completamento degli interventi, a condizione che sia evitato il deterioramento dei corpi idrici interessati e che non sia pregiudicato il raggiungimento degli obiettivi di qualità stabiliti dal piano di tutela e dal piano di gestione;

18. il servizio di fognatura e depurazione del Servizio idrico integrato (SII) è intrinsecamente un servizio non interrompibile (non essendo interrompibile né la generazione delle acque reflue, da parte delle utenze domestiche, né il drenaggio di quelle meteoriche che nei centri urbani, è assicurato, in caso di pioggia, dalla rete fognaria) e che a fronte di una depurazione parziale, la non depurazione, si configura oggettivamente come un'alternativa di minor tutela dell'ambiente ed igienico sanitaria;

19. per le finalità sopra descritte è pertanto urgente e necessario introdurre disposizioni rafforzative delle procedure acceleratorie di cui all'articolo 26 della l.r. 20/2006 e alla l.r. 5/2016 per garantire il completamento delle opere di adeguamento nel più breve tempo possibile prevedendo in particolare:

- a) la definizione in legge dei tempi tecnici necessari per il completamento degli interventi sulla depurazione relativi ad agglomerati oggetto di procedure d'infrazione comunitaria (per violazione della direttiva 91/271/CEE) sulla base di stringenti cronoprogrammi dei lavori, contenuti nell'allegato 1 introdotto nella l.r. 5/2016, da inserire nella programmazione temporale del piano d'ambito e, ove necessario, nel piano stralcio;
- b) la rimodulazione, mediante aggiornamento dei piani stralcio di cui alla l.r. 5/2006, dei cronoprogrammi degli interventi di depurazione non interessati da infrazioni che, a causa di obiettive e comprovate difficoltà di natura tecnica, connesse ad eventi imprevedibili non dipendenti dalla condotta del gestore e attestate da apposita istruttoria di AIT, rendano necessario un differimento dei termini di conclusione, comunque non

oltre la data del 22 dicembre 2024, a condizione che non sia compromesso il raggiungimento degli obiettivi di qualità del corpo idrico recettore;

c) la riprogrammazione degli interventi relativi agli scarichi di acque reflue urbane di minore rilevanza, in quanto provenienti da agglomerati inferiori a duemila abitanti equivalente, mediante differimento dei termini previsti dalla l.r. 20/2006 al 31 dicembre 2026 con conseguente aggiornamento degli Accordi di programma ivi previsti, a condizione che non si pregiudichi il raggiungimento dell'obiettivo di qualità del corpo idrico interessato; tale differimento si rende necessario, in considerazione delle sopravvenute problematiche tecniche connesse alla complessità dei suddetti programmi;

d) la previsione nella presente legge di specifici tavoli tecnici, a cui partecipano AIT, i gestori del SII e le strutture regionali competenti, per assicurare il costante presidio tecnico degli interventi sulla depurazione, di cui alla l.r. 5/2016 e all'articolo 26 della l.r.20/2006;

e) l'inclusione degli interventi di depurazione per gli agglomerati di cui alla l.r. 5/2016 ancora da ultimare, tra le opere d'interesse regionale di cui all'articolo 25 della l.r. 69/2011, funzionali al rispetto degli adempimenti comunitari in materia di qualità delle acque, indipendentemente dalla loro previsione nel Piano Ambientale ed Energetico Regionale (PAER); ciò anche ai fini dell'attivazione degli speciali strumenti di monitoraggio, di vigilanza e poteri sostitutivi di cui alla legge regionale 1 agosto 2011, n. 35 (Misure di accelerazione per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse strategico regionale e per la realizzazione di opere private.);

f) la definizione, rispettivamente nell'ambito della l.r. 5/2015 e della l.r. 20/2006, di una compiuta disciplina delle fasi dell'autorizzazione provvisoria di cui all'articolo 124, comma 6 del d.lgs 152/2006 degli impianti di depurazioni del SII già in esercizio - strumento previsto dal legislatore nazionale per regolare il passaggio da un sistema di depurazione non conforme agli obblighi UE ad altro conforme ovvero per consentirne il potenziamento funzionale, la ristrutturazione o la dismissione – prevedendo limiti, cautele gestionali, prescrizioni e controlli idonei ad assicurare che la prosecuzione dello scarico esistente non determini un deterioramento dello stato di qualità del corpo idrico recettore e la compromissione gli obiettivi di bacino idrografico

g) l'ampliamento degli specifici strumenti per il monitoraggio, vigilanza e l'esercizio dei poteri sostitutivi già previsti dalla l.r. 5/20016 nonché per l'esercizio del diritto di rivalsa e della Regione nel caso la stessa sia chiamata a sopportare oneri finanziari nell'ambito dei procedimenti di cui all'articolo 43 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea.) per violazioni degli obblighi derivanti dalla normativa comunitaria imputabili ad AIT o ai gestori;

20. Con riferimento ad alcuni interventi sulla depurazione per agglomerati oggetto delle procedure d'infrazione comunitaria, come individuati nel sopracitato allegato 1 alla l.r. 5/2016, l'AIT ha già preventivamente svolto una compiuta istruttoria nella quale si attesta che i rallentamenti rispetto al termine di conclusione dei lavori sono ascrivibili a problematiche di natura tecnica, non prevedibili, sorte nelle operazioni cantieristiche o in fase di realizzazione e messa in esercizio degli impianti, che hanno determinato inevitabili ritardi nella tempistiche previste per il conseguimento di nulla-osta, pareri e autorizzazioni, e, in alcuni casi, blocchi, fermi o sospensioni dei lavori con necessità di approfondimenti sulle opere derivanti da ricorsi, contenziosi o contestazioni;

21. Per assicurare continuità al servizio pubblico di depurazione e scongiurare possibili situazioni di emergenza igienico-sanitaria derivanti dall'interruzione dello stesso, è altresì necessario introdurre una norma transitoria che permetta la prosecuzione degli scarichi in essere alle condizioni previste dal titolo provvisorio già rilasciato ai sensi della normativa previgente; tale prosecuzione è consentita per il tempo strettamente necessario al completamento delle procedure di aggiornamento dell'autorizzazione provvisoria, in attuazione della presente legge e, comunque, non oltre il 30 giugno 2022, ed è presidiata da una istruttoria condotta d'ufficio dalle strutture regionali preposte che, se necessario, impartiscono prescrizioni integrative volte ad evitare il deterioramento del corpo idrico recettore e il pregiudizio alla salute e all'ambiente.

22. al fine di assicurare il raccordo delle funzioni di presidio e vigilanza esercitate della regione ai sensi dalla presente legge con i poteri di coordinamento attribuiti al Commissario unico per la depurazione in attuazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 maggio 2020, le finalità e gli obiettivi della presente legge sono stati comunicati alla competente struttura di supporto della gestione commissariale con comunicazione inviata il 3 maggio 2021, in esito alla quale non sono pervenute osservazioni da parte del medesimo ufficio.

23 Tenuto conto della necessità di provvedere urgentemente per garantire il rispetto degli obblighi europei relativi al trattamento e lo scarico delle acque reflue urbane si dispone l'entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;

approva la presente legge

Capo I

Modifiche alla legge regionale 7 gennaio 2016, n. 5 (Disposizioni straordinarie per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali)

Art. 1

Modifiche al preambolo della l.r. 5/2016

1. Dopo il considerato n. 5 bis è aggiunto il seguente:

“5 ter. E' altresì necessario dettare disposizioni acceleratorie per assicurare il completamento degli interventi di adeguamento nel più breve tempo possibile al fine di garantire l'osservanza dei parametri depurativi fissati dalla disciplina dell'Unione europea ed il conseguimento di un livello di depurazione funzionale al raggiungimento degli obiettivi di qualità evitando l'aggravamento delle procedura d'infrazione in corso; tali disposizioni prevedono in particolare:

a) l'inclusione, indipendentemente dalla loro previsione nel Piano Ambientale ed Energetico Regionale (PAER) , degli interventi di cui alla presente legge tra le opere d'interesse strategico di cui all'articolo 25 della l.r. 69/2011, anche ai fini dell' attivazione degli strumenti di monitoraggio, vigilanza e dei poteri sostitutivi di cui alla legge regionale 1 agosto 2011, n. 35 (Misure di accelerazione per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse strategico regionale e per la realizzazione di opere private.);

b) la definizione in legge dei tempi tecnici necessari per il completamento degli interventi sulla depurazione per agglomerati oggetto di procedure d'infrazione comunitaria per violazione della direttiva 91/271/CEE, sulla base di stringenti cronoprogrammi dei lavori contenuti nell'allegato 1 alla presente legge;

c) la possibilità di rimodulare, mediante aggiornamento dei piani stralcio di cui alla l.r. 5/2016, i cronoprogrammi degli interventi di depurazione non interessati da infrazioni che, a causa di obiettive e comprovate difficoltà di natura tecnica connesse ad eventi imprevedibili non dipendenti dalla condotta del gestore ed attestate da apposita istruttoria di AIT, rendano necessario un differimento dei termini di conclusione, comunque non oltre la data del 22 dicembre 2024 e a condizione che tale differimento non comprometta il raggiungimento degli obiettivi di qualità del corpo idrico recettore”.

2. Alla fine del considerato n. 6 del preambolo della l.r. 5/2016 è aggiunto il seguente periodo:”e ne disciplina le fasi prevedendo cautele gestionali prescrizioni e controlli idonei volti ad assicurare che la prosecuzione dello scarico esistente non determini un deterioramento dello stato di qualità del corpo idrico recettore e la compromissione degli obiettivi di bacino idrografico;”

Art. 2

Oggetto della legge. Modifiche all'articolo 1 della l.r. 5/2016

1. Dopo il comma 1, dell'articolo 1 della l.r. 5/2016 è inserito il seguente :

“1 bis. La presente legge detta altresì disposizioni volte a garantire il completamento, nel più breve tempo possibile, delle opere e interventi di depurazione per gli agglomerati soggetti alla Direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, ai fini della risoluzione delle procedure di infrazione n. 2014/2059 (C. 668/19) n. 2017/2181, per quanto attiene al territorio regionale.”

Art. 3

Programmazione degli interventi indifferibili ed urgenti relativi agli scarichi. Modifiche all'articolo 2 della legge 5/2016

1. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 5/2016, in fine, è aggiunto la seguente frase: "fatto salvo quanto previsto all'articolo 2 ter;" .

2. Dopo il comma 4 dell'articolo 2 della l.r. 5/2016 è aggiunto il seguente:

"4 bis. Gli interventi di cui alla presente legge sono individuati tra le opere di interesse strategico d'interesse regionale di cui all'articolo 25 della l.r. 69/2011, funzionali al rispetto degli adempimenti comunitari in materia di qualità delle acque, indipendentemente dalla loro previsione nel Piano Ambientale ed Energetico Regionale (PAER) di cui alla legge regionale 19 marzo 2007, n. 14 (Istituzione del piano ambientale ed energetico regionale)."

Art. 4

Disposizioni per il presidio degli interventi indifferibili ed urgenti concernenti agglomerati interessati da procedure di infrazione. Inserimento dell'articolo 2bis nella l.r. 5/2016

1. Dopo l'articolo 2 della l.r. 5/2016, è inserito il seguente:

"Art. 2 bis

Disposizioni per il presidio degli interventi indifferibili ed urgenti concernenti agglomerati interessati da procedure di infrazione.

1. L'Autorità Idrica Toscana (AIT) e i gestori del SII sono tenuti ad assicurare, in via prioritaria, la tempestiva realizzazione degli interventi indifferibili e urgenti per l'adeguamento, potenziamento o sostituzione dei sistemi di depurazione in essere e delle connesse infrastrutture, relativi agli scarichi provenienti da agglomerati sui quali sono state avviate procedure d'infrazione da parte della Commissione Europea.

2. L'allegato 1 alla presente legge individua gli interventi di cui al comma 1 e ne definisce i relativi cronoprogrammi sulla base dell'istruttoria preventivamente svolta da AIT che tiene conto anche dell'eventuale rideterminazione dei termini di conclusione degli interventi, in ragione di obiettive e comprovate difficoltà di natura tecnica, connesse ad eventi imprevedibili non dipendenti dalla condotta del gestore .

3. Con riferimento agli interventi di cui al presente articolo:

a) entro il 31 ottobre 2021 l'AIT recepisce i contenuti dell'allegato 1 alla presente legge adeguando la programmazione temporale contenuta nel piano di ambito e aggiornando, ove necessario, il piano stralcio;

b) entro trenta giorni dal recepimento dei termini di cui alla lettera a), i gestori interessati presentano istanza, ai sensi dell'articolo 6, per l'aggiornamento dell'autorizzazione provvisoria di cui all'articolo 124, comma 6 del d.lgs 152/2006."

Art 5.

Differimento dei termini di conclusione degli interventi concernenti agglomerati non interessati da procedura di infrazione . Inserimento dell'articolo 2 ter nella l.r 5/2016

1. Dopo l'articolo 2bis della l.r. 5/2016, è inserito il seguente:

"Art. 2 ter

Differimento dei termini di conclusione degli interventi concernenti agglomerati non interessati da procedura di infrazione.

1. Per gli interventi di cui alla presente legge, diversi da quelli di cui all'articolo 2bis, per i quali non sia possibile il rispetto dei termini di cui al comma 2 lettera a) a causa di obiettive e comprovate difficoltà di natura tecnica connesse ad eventi sopravvenuti e imprevedibili non dipendenti dalla condotta del gestore,

come attestate da apposita istruttoria di AIT, i gestori possono presentare all'autorità medesima una proposta di rimodulazione dei cronogrammi indicando il termine ultimo per il completamento degli interventi che non può comunque superare la data del 22 dicembre 2024 e non deve compromettere il raggiungimento degli obiettivi di qualità del corpo recettore.

2. Nei casi di cui comma 1:

a) AIT, entro il 30 novembre 2021, provvede ad inserire i nuovi termini di conclusione degli interventi nella programmazione temporale contenuta nel piano d'ambito, aggiornando ove necessario il piano stralcio ed i cronogrammi;

b) i gestori, entro trenta giorni dalla revisione degli atti di cui alla lettera a), presentano, ai sensi dell'articolo 6, apposita istanza per l'aggiornamento dell'autorizzazione provvisoria di cui all'articolo 124, comma 6 del d.lgs. 152/2006."

Art 6

Potere di vigilanza della Regione. Modifiche all'articolo 3 della l.r. 5/2016

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3, in fine sono aggiunte le seguenti parole: "nonché il suo aggiornamento e il recepimento degli interventi nella programmazione temporale del piano d'ambito in attuazione della presente legge;"

2. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 5/2016 è sostituita dalla seguente:

"b) il rispetto dei termini di conclusione degli interventi previsti dalla presente legge, nonché dei tempi indicati nei relativi cronogrammi."

3. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 5/2016 è inserito il seguente:

"1 bis. Ai fini del monitoraggio degli interventi di cui al comma 1, lettera b) si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 6 della legge regionale 1 agosto 2011, n. 35 (Misure di accelerazione per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse strategico regionale e per la realizzazione di opere private)."

Art. 7

Poteri sostitutivi e diritto di rivalsa della Regione. Modifiche all'articolo 4 della l.r. 5/2016

1. La rubrica dell'articolo 4 della l.r. 5/2016 è così sostituita: "Poteri sostitutivi e diritto di rivalsa della Regione."

2. Al comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 5 /2016 dopo le parole "articolo 2, comma 1", è aggiunto il seguente periodo: "o gli ulteriori termini previsti dalla presente legge per il suo aggiornamento e per il recepimento degli interventi nella programmazione temporale contenuta nel piano di ambito";

3. Al comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 5/2016, dopo le parole "del piano stralcio" è inserito il seguente periodo: "o al suo aggiornamento nonché al recepimento degli interventi nella programmazione temporale contenuta nel piano d'ambito,".

4. Il comma 3 dell'articolo 4 della l.r. 5/2016 è sostituito dal seguente:

"3. La Giunta regionale provvede, con deliberazione, all'approvazione o aggiornamento del piano stralcio nonché al recepimento degli interventi della programmazione temporale contenuta nel piano d'ambito, entro novanta giorni dal decorso del termine previsto nella diffida di cui al comma 1."

5. Dopo il comma 5 dell'articolo 4 della l.r. 5/2016 è inserito il seguente:

"5 bis. In caso di sentenze di condanna rese dalla Corte di giustizia dell'Unione europea per violazioni degli obblighi derivanti dalla normativa comunitaria imputabili ad AIT o ai gestori, la Regione può rivalersi degli oneri finanziari eventualmente sopportati nell'ambito dei procedimenti di cui all'articolo 43 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea.) per effetto dell'esercizio dell'azione di rivalsa da parte

dello Stato, anche mediante forme di compensazione a valere sulle risorse regionali destinate a qualunque titolo ad AIT o ai gestori del SII.”.

Art 8

Approvazione dei progetti degli interventi. Modifiche all'articolo 5 della l.r 5/2016

1. Al comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 5/2016, in fine sono aggiunte le seguenti parole: “e di cui all'allegato 1 alla presente legge.”.

Art 9

Autorizzazioni. Modifiche all'articolo 6 della l.r 5/2015

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 6 della l.r. 5/2015 sono inseriti i seguenti :

“4 bis. La documentazione allegata all'istanza per il rilascio o l'aggiornamento dell'autorizzazione provvisoria riporta il cronoprogramma aggiornato degli interventi da attuare e contiene altresì i dati relativi allo stato e alle caratteristiche attuali dell'impianto, con particolare riferimento al carico in ingresso, alla portata addotta all'impianto, alla portata scaricata e ai limiti attuali di scarico.

4 ter. In relazione alle caratteristiche dello scarico, alla sua localizzazione e alle condizioni ambientali del corpo recettore, la struttura regionale competente provvede, in sede di rilascio o aggiornamento dell'autorizzazione provvisoria, ad impartire le necessarie cautele gestionali e prescrizioni, relative ai presidi depurativi provvisori, finalizzate ad evitare il verificarsi di un deterioramento dello stato di qualità del corpo recettore o un pregiudizio alla salute pubblica e all'ambiente.

4 quater. Durante il periodo di vigenza dell'autorizzazione provvisoria, i controlli e le attività di monitoraggio di cui al comma 3 sono effettuati dall'ARPAT, in conformità a quanto previsto dalla l.r 30/2009.”

Capo II

Modifiche alla legge regionale legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento)

Art. 10

Norme transitorie per le acque reflue urbane. Modifiche all'articolo 26 della l.r. 20/2006

1 Alla lettera a bis), comma 2 dell'articolo 26 della l.r. 20/2006, le parole “per la prosecuzione in via temporanea degli scarichi ” sono sostituite dalle seguenti: “per il rilascio, ai sensi dell'articolo 124, comma 6 del decreto legislativo, dell'autorizzazione provvisoria allo scarico” .

2. Al comma 3 dell'articolo 26 della l.r. 20/2006, dopo le parole “31 dicembre 2015” il periodo è sostituito dai seguenti: “oppure, a condizione che non risulti pregiudicato il raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui al comma 1, anche successivamente a tale data, comunque non oltre il 31 dicembre 2026. A tal fine, le condizioni e le modalità di cui al comma 2, lettera a bis) prevedono cautele gestionali e prescrizioni volte ad assicurare la costante manutenzione dello scarico e ad evitare che, durante il periodo di vigenza del regime autorizzativo provvisorio, si verifichi il deterioramento dello stato di qualità del corpo recettore o un pregiudizio alla salute pubblica e all'ambiente, nel rispetto delle disposizioni del regolamento di cui all'articolo 13.”

3. Al comma 4 dell'articolo 26 della l.r. 20/2006, il periodo “alle province competenti il programma degli interventi, comprensivo del relativo cronoprogramma, approvato dall'AIT o dal soggetto che assumerà le relative funzioni” è sostituito dal seguente “alla struttura regionale competente il programma degli interventi, comprensivo del relativo cronoprogramma, approvato dall'AIT.”

Capo III
Norme finanziare e disposizioni finali e transitorie

Art. 11
Disposizioni finali

1. Ai fini del presidio degli interventi sulla depurazione, di cui alla l.r. 5/2015 e all'articolo 26 della l.r. 20/2006 in attuazione della legge, la Giunta regionale istituisce specifici tavoli tecnici a cui partecipano AIT, i gestori del SII nonché le strutture regionali competenti.

Art. 12
Disposizioni transitorie

1. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ove necessario in attuazione della presente legge, sono approvati e sottoscritti gli aggiornamenti e le modifiche degli accordi e contratti di programma di cui al comma 2 dell'articolo 26 della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento),

2. Al fine di assicurare continuità al servizio pubblico di depurazione evitando situazioni di emergenza igienico-sanitaria che possono derivare dall'interruzione dello stesso, fino all'aggiornamento dell'autorizzazione provvisoria di cui all'articolo 26 comma 2, lettera a bis) della l.r. 20/2006 e di cui all'articolo 6 della l.r. 5/2016, e comunque non oltre il 30 giugno 2022, la prosecuzione degli scarichi in essere è consentita alle condizioni previste dall'autorizzazione provvisoria già rilasciata ai sensi della normativa previgente, previa verifica d'ufficio delle strutture regionali competenti al rilascio della stessa, che, ove necessario, impartiscono prescrizioni volte ad evitare il deterioramento del corpo idrico recettore e il pregiudizio alla salute e all'ambiente.

Art.13
Norma finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale

Art. 14
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana.